

- 3) *La Lucite International Ltd e la Lucite International UK Ltd supporteranno il 90 % delle proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione.*
- 4) *La Commissione supporterà il 10 % delle proprie spese e il 10 % delle spese sostenute dalla Lucite International e dalla Lucite International UK.*

⁽¹⁾ GU C 237 del 30.9.2006.

Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-232/06) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi relativa alle specifiche, allo sviluppo, alla manutenzione e al supporto di sistemi informatici doganali per taluni progetti informatici — Rigetto dell'offerta di un offerente — Aggiudicazione dell'appalto ad un altro offerente — Ricorso per risarcimento danni — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità — Ricorso di annullamento — Termine di ricevimento delle offerte — Termine di presentazione delle domande di informazioni — Parità di trattamento — Errore manifesto di valutazione»)

(2011/C 311/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin ed E. Manhaeve, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2006 di non selezionare l'offerta presentata dal consorzio formato dalla ricorrente e da altre società nell'ambito di una gara d'appalto relativa alle specifiche, allo sviluppo, alla manutenzione e al supporto di sistemi informatici doganali per i progetti informatici «CUST-DEV» e di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente e, dall'altro, domanda di risarcimento del danno

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 261 del 28.10.2006.

Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — Koninklijke Grolsch/Commissione

(Causa T-234/07) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato olandese della birra — Decisione che accerta una violazione unica e continuata dell'art. 81 CE — Partecipazione della ricorrente alla violazione accertata — Insufficienza di prove — Difetto di motivazione»)

(2011/C 311/57)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Grolsch NV (Enschede, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Biesheuvel e J. de Pree, avvocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet, S. Noë e A. Nijenhuis, agenti, successivamente A. Bouquet e S. Noë, assistiti dall'avv. M. Slotboom, avocat)

Oggetto

In via principale, la domanda di annullamento, nella parte che riguarda la ricorrente, della decisione della Commissione 18 aprile 2007, C(2007) 1697, relativa a una procedura di applicazione dell'art. 81 [CE] (procedimento COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra) e, in subordine, la domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

1) *La decisione della Commissione 18 aprile 2007, C(2007) 1697 relativa a una procedura di applicazione dell'art. 81 [CE] (procedimento COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra) è annullata nella parte riguardante la Koninklijke Grolsch NV.*

2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 211 dell'8.9.2007.

Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Francia/Commissione

(Causa T-257/07) ⁽¹⁾

[«Polizia sanitaria — Regolamento (CE) n. 999/2001 — Protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili — Ovini e caprini — Regolamento (CE) n. 746/2008 — Adozione di misure di eradicazione meno coercitive di quelle previste in precedenza — Principio di precauzione»]

(2011/C 311/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, G. de Bergues, R. Loosli-Surrans e A.-L. During, successivamente E. Belliard, G. de Bergues, R. Loosli-Surrans e B. Cabouat, agenti)